

COMUNE DI ROSATE

(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Rosate, favorisce la formazione e l'organizzazione degli orti urbani quali sistemi ordinati di appezzamenti di terreno di proprietà pubblica, al fine di favorire ed incentivare il presidio e la riqualificazione del territorio, le attività ricreative, la coltivazione senza fini di lucro, la creazione di attività produttiva di sussistenza nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali e formative tipiche della civiltà rurale.

Articolo 2 - Definizione

1. Per orto urbano si intende una porzione di terreno pubblico, eventualmente compreso un piccolo deposito ad uso personale per ricovero attrezzi/materiali, concesso a titolo temporaneo destinato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, ad uso proprio dell'assegnatario e/o della sua famiglia, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
2. I lotti di terreno destinati ad orti, di superficie variabile tra i 30 e i 50 mq, sono individuati nella tavola n°PS/p.04 del Piano di Governo di Territorio del Comune di Rosate identificati con l'acronimo Oc163.

Articolo 3 - Caratteristiche della concessione

1. Tra ciascun assegnatario e il Comune di Rosate viene stipulato un atto di comodato per la concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.
2. L'assegnatario all'atto della sottoscrizione del comodato riceve una copia del presente Regolamento.
3. Al momento della consegna del singolo lotto viene redatto apposito atto di consegna dei beni sottoscritto dall'assegnatario e dal responsabile dell'area tecnica.
4. Per la concessione è previsto un canone di euro 50 l'anno a titolo di rimborso spese generali (variabile periodicamente dalla Giunta Comunale) che dovrà essere versato, unitamente al rimborso spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per consumi di acqua, energia elettrica (se presente) e manutenzioni ordinarie delle parti comuni, presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 4 - Requisiti di assegnazione

1. Possono presentare le domande di assegnazione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Residenza anagrafica nel Comune di Rosate da almeno cinque anni;
 - b) Non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto;
 - c) Non avere in proprietà appezzamenti di terreno, comprese le aree pertinenziali agli edifici nel comune di Rosate o comuni confinanti.

Articolo 5 - Modalità di assegnazione

1. Le modalità e i tempi di presentazione delle domande di assegnazione sono definiti da un apposito bando pubblico con cadenza triennale nel rispetto del presente Regolamento.
2. Al bando è assicurata ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per almeno 20 giorni consecutivi, mediante l'affissione di locandine, la pubblicazione sul sito internet del Comune ecc.
3. Ogni soggetto presenta la domanda di assegnazione utilizzando la modulistica allegata al bando contenente anche l'autocertificazione del possesso dei requisiti di assegnazione indicati all'art. 4.
4. Le domande presentate sono valutate da una Commissione di assegnazione che procede ad escludere quelle non conformi al bando.
5. La Commissione di assegnazione è composta dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, dal Responsabile dell'Area Edilizia e Territorio e dal Segretario Comunale.
6. Le domande non escluse dalla Commissione sono inserite in una graduatoria formata sulla base dei seguenti criteri di assegnazione:

A. Parametri ISEE

- a) fino a € 12.000,00 punti 10
- b) da € 12.001,00 a € 15.000,00 punti 8
- c) da € 15.001,00 a € 20.000,00 punti 6
- d) da €. 20.001,00 a € 25.000,00 punti 5
- e) oltre € 25.000,00 punti 3

B. Composizione del nucleo familiare punti

- a) per famiglia con oltre 4 componenti punti 10
- b) per famiglie di 4 persone punti 8
- c) per famiglie fino a tre persone punti 4
- d) presenza diversamente abili (punteggio aggiuntivo) punti 3
- e) persona richiedente disoccupata (punteggio aggiuntivo) punti 3

7. Costituiscono titolo di precedenza a parità di punteggio, le seguenti condizioni: periodo di disoccupazione, reddito più basso, composizione del nucleo familiare.
8. Ad ogni nucleo familiare non è concesso più di un lotto.

Articolo 6 - Modalità di formazione della graduatoria

1. La graduatoria viene formata dalla Commissione dando precedenza nell'assegnazione dei lotti innanzitutto ai cittadini che risultano essere disoccupati o in disagio familiare segnalato dai servizi sociali.
2. L'esito dell'istruttoria di ogni domanda è comunicato al richiedente mediante apposita comunicazione.
3. In caso di uguale punteggio tra due o più richiedenti si procederà mediante sorteggio.

4. Ogni tre anni l'Amministrazione Comunale approva un bando per l'assegnazione in concessione degli orti.

Articolo 7 – Durata

1. La durata della concessione a titolo temporaneo del lotto ad uso orto urbano è di anni cinque (5) fermo restando il possesso dei requisiti reddituali.

2. In caso di rinuncia al lotto, nonostante il permanere dei requisiti, l'assegnatario comunica al Comune la propria volontà di recedere.

3. Il Comune ricevuta la comunicazione di rinuncia, provvede ad assegnare il lotto resosi libero utilizzando la graduatoria di cui al precedente articolo 5, privilegiando i soggetti previsti dall'art. 6 comma 1.

4. In caso di perdita delle capacità attitudinali da parte dell'assegnatario o la perdita di anche uno solo dei requisiti di assegnazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il Comune provvede analogamente a quanto previsto al comma precedente.

5. In caso di decesso dell'assegnatario la conduzione dell'orto spetta, sino alla scadenza naturale del contratto, al coniuge, al convivente more uxorio o ai figli conviventi, qualora gli stessi ne facciano espressa richiesta entro 60 giorni dal decesso. In caso contrario il Comune provvede ad assegnare il lotto ad altro assegnatario in graduatoria.

6. I beni presenti sul lotto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, non possono formare oggetto di diritto di restituzione né è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante (oppure - qualora non sussistessero più i requisiti al termine della stagione di raccolta l'assegnatario renderà libero e disponibile il lotto assegnatogli)

7. L'assegnazione dei lotti e i subentri avverranno di norma nella stagione di S. Martino (10 – 15 Novembre) secondo le usanze degli agricoltori e comunque non appena disponibili.

Articolo 8 – Revoca

1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione del lotto nei seguenti casi:

- a) utilizzo improprio dell'area;
- b) costruzione o posizionamento sull'area di manufatti di qualsiasi natura ad esclusione del deposito eventualmente fornito dall'Amministrazione Comunale;
- c) danneggiamento della recinzione e/o dei beni assegnati;
- d) perdita delle capacità attitudinali alla coltivazione dell'area;
- e) mancato utilizzo dell'orto;
- f) ricovero di animali da cortile, cani gatti e simili;
- g) uso improprio della rete idrica;

2. In caso di accertata violazione del comodato, il Comune valutata la gravità dell'infrazione, diffida l'assegnatario a rimuovere le cause della violazione; resta in ogni caso fatta salva la comminazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 17.

3. Decorsi inutilmente 15 giorni dalla diffida senza che sia stato ottemperato a quanto richiesto, ovvero in caso di ulteriore diffida, la concessione è revocata e si procede all'assegnazione del lotto secondo quanto previsto nel precedente articolo 5.

4. Per motivi di interesse pubblico e di urgenza validamente motivata, l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può revocare l'assegnazione di qualsiasi lotto con atto scritto comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 2

mesi e all'assegnatario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo., poiché il Comune entra nel possesso del bene nello stato di fatto di cui trovasi.

Articolo 9 - Obblighi dell'assegnatario

1. L'assegnatario ha l'obbligo di rispettare il presente Regolamento nonché le condizioni contenute nel comodato.
2. L'assegnatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la perdita di ognuno dei requisiti di assegnazione previsti dal precedente articolo 4; in tal caso la concessione del lotto decade a far data dalla comunicazione e si procede all'assegnazione utilizzando la graduatoria formata ai sensi del precedente art. 5 per il tempo rimanente sino alla scadenza originaria dei 5 anni.
3. L'assegnatario si impegna a curare la buona sistemazione, l'ordine, la pulizia del proprio orto, a coltivarlo direttamente e con continuità.
4. Alla coltivazione possono contribuire i familiari mentre non è ammesso l'utilizzo di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno.
5. Il lotto avuto in concessione non può essere ceduto a terzi.
6. L'assegnatario ha il dovere di utilizzare l'appezzamento di terreno esclusivamente per la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso proprio o della sua famiglia. E' pertanto vietata qualunque forma di commercializzazione dei prodotti.
7. Allo scadere della concessione, per qualunque causa, i beni presenti sul lotto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, non possono formare oggetto di diritto di restituzione né è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante.
8. Nei periodi di eccedenza produttiva l'assegnatario, valorizzando lo spirito di solidarietà con cui si è provveduto all'assegnazione del lotto, offrirà i prodotti eccedenti ai servizi sociali affinché possano sostenere altre famiglie in difficoltà.
9. Sgomberare la neve e gettare il sale per ghiaccio nelle vie di accesso ai lotti. La neve rimossa non potrà essere depositata nelle vie di transito/accesso ai lotti.

Articolo 10 – Divieti

1. E' fatto divieto agli assegnatari:
 - a) di lavare autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nell'orto e nelle parti comuni;
 - b) di bruciare residui di vegetazione o sterpaglie;
 - c) di eseguire impianti o allacciamenti elettrici, installare gruppi elettrogeni e bombole gas.
 - d) di allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno del lotto e nelle parti comuni;
 - e) di costruire capanni, costruzioni, strutture e simili;
 - f) di tenere nel lotto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione;
 - g) di posare teli di nylon, lamiere o simili che deturpino l'estetica del lotto ad eccezione di tunnel/serra per la protezione dal gelo e dalle intemperie delle coltivazioni in atto aventi le seguenti dimensioni: altezza massima al centro metri 1,00; larghezza massima metri 2,00;
 - h) di piantare alberi ad alto fusto;
 - i) di stoccare rifiuti o materiali inquinanti e/o nocivi;
 - l) di usare pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti pericolosi per gli ortaggi e le persone;

m) di realizzare all'interno del lotto assegnato nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area.

Articolo 11 – Manutenzione

1. L'assegnatario provvede alla manutenzione ordinaria dei beni oggetto della convenzione.
2. Si considerano interventi di manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione dei beni esistenti sul lotto, ed il taglio dell'erba all'esterno della recinzione di pertinenza, anche lungo i propri fronti comuni, ogni qual volta si renda necessario al fine del mantenimento del decoro dell'area.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale salvo che non derivino da incuria.

Articolo 12 - Comitato

1 - I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza degli assegnatari, un Comitato per la gestione degli orti composto da n. 5 rappresentanti, di cui n. 1 individuato come Presidente e 2 Consiglieri Comunali.

2 - Il Comitato ha durata biennale e può essere rinnovato. L'Assemblea può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.

3 - E' compito del Comitato:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione Comunale;
- predisporre e affiggere nella bacheca situata sugli orti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi;
- convocare l'Assemblea degli assegnatari;

Articolo 13 – Manleva

1. L'Amministrazione Comunale di Rosate è manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni, manomissioni, incidenti, furti che l'assegnatario possa subire e/o causare a terzi.

Articolo 14 - Gestione dei rifiuti

1. L'assegnatario è tenuto a smaltire i rifiuti organici vegetali o gli scarti di lavorazione mediante compostiera o decomposizione naturale in un angolo dell'orto a lui assegnato.

2. In conformità alla normativa vigente, è vietato depositare sul suolo o interrare qualsiasi tipo di rifiuto ad esclusione di quelli organici vegetali derivanti dalla coltivazione dell'orto.

Articolo 15 - Orari ed irrigazione

1. L'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto.

2. L'irrigazione viene effettuata, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze, nel periodo da marzo ad ottobre.

3. Su ogni lotto è consentito ubicare n.2 bidoni per la raccolta dell'acqua piovana in materiale plastico della capacità massima di litri 100 appositamente chiusi perché non diventino ricettacoli d'insetti e proliferazione di zanzare.

Articolo 16 - Vigilanza e sanzioni

1. Il personale comunale incaricato ovvero gli organi di Polizia Locale effettuano l'opportuna vigilanza anche tramite l'accesso all'interno del lotto.

2. La violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 250; si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 689/81 e s.m.i.

3. Dopo tre richiami scritti l'Amministrazione comunale revocherà l'assegnazione del lotto, impossessandosi bene nello stato di fatto in cui trovasi, senza rifondere alcun risarcimento al comodatario.

4. In ogni caso, restano fatte salve le disposizioni previste dalla legge civile e penale.

Articolo 17 – Norme finali e Disciplina transitoria

1. I nuovi lotti e quelli rimasti liberi sono assegnati mediante la graduatoria prevista dal presente Regolamento.

2. Gli assegnatari e gli utenti occupanti i lotti di cui al precedente comma 1 provvedono a sottoscrivere l'atto di comodato gratuito previsto, dall'articolo 3 del presente Regolamento.